



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, l'articolo 35 relativo all'attribuzione delle competenze del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante nomina dell'On. Gilberto Pichetto Fratin a Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” che ha rinominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile, n. 152 e, in particolare, l'articolo 8, comma 2-*bis*, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che istituisce la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato 1-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, stabilendone i criteri e le modalità per la relativa composizione;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 8, comma 2-*bis*, i componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono individuati tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nonché di quello educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di comprovata professionalità e competenza;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che, all'articolo 17-undecies, comma 1, prevede l'applicazione del succitato articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021;

VISTO il decreto ministeriale n. 361 del 2 settembre 2021, con il quale sono state definite l'articolazione, le modalità di funzionamento e la disciplina delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 54 del 21.01.2022, registrato alla Corte dei conti, in data 2 marzo 2022, con numero 280, con il quale si è provveduto alla determinazione del trattamento economico spettante al Presidente ed ai componenti della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR;

VISTO l'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 152/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché dall'articolo 36, comma 1, lett. b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il quale, in particolare, prevede che *“Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unità, inclusi il presidente e il segretario, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, delle istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui all'ottavo periodo del presente comma. ... I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno ad eccezione dei componenti nominati ai sensi del quinto periodo, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del presidente della Commissione di cui al comma 1, i componenti della predetta Commissione, fino ad un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato. Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.”*;

VISTA la nota prot. 777.CTVA del 25.1.2023, con cui il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC, alla luce delle richiamate previsioni normative, ha proposto la nomina del Dott. Vincenzo CHIERA, già componente della Commissione VIA-VAS, quale nuovo componente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTA la nota prot. 2423.CTVA del 6.3.2023, con cui il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC, alla luce delle richiamate previsioni normative, ha proposto la nomina della Dottoressa Simona RANIA, già componente della Commissione VIA-VAS, quale nuovo componente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTA la nota protocollo 4540.CTVA del 17 aprile 2023, acquisita al protocollo con il numero 60916.Mite del 17 aprile 2023, del Presidente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, Consigliere Massimiliano Atelli, con la quale, con riferimento alla proposta di nomina della Dottoressa Rania e del Dott. Chiera, si indica quale regime di svolgimento dell'incarico il “tempo pieno”;

VISTE le note prot. 64386.Mite del 21 aprile 2023 e 64388.Mite del 21 aprile 2023, con le quali si è provveduto ad informare l'Amministrazione e la Società di appartenenza rispettivamente del Dottor Chiera e della Dottoressa Rania in merito alla predetta proposta di nomina “a tempo pieno”;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal decreto legislativo n. 39/2013 ed il *curriculum vitae* aggiornato presentati dalla Dott.ssa Simona RANIA ed acquisiti al protocollo con il n. 36055.Mite del 10.03.2023;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità contemplate dal decreto legislativo n. 39/2013 ed il *curriculum vitae* aggiornato presentati dal Dott. Vincenzo CHIERA ed acquisiti al protocollo con il n. 35790.Mite del 10.03.2023;

VISTE le certificazioni riguardanti i casellari giudiziari e i carichi pendenti relative alla Dott.ssa Simona RANIA, acquisite al protocollo in entrata n. 38054.Mite del 14.03.2023;

VISTE le certificazioni riguardanti i casellari giudiziari e i carichi pendenti relative al Dott. Vincenzo CHIERA, acquisite al protocollo in entrata n. 38171.Mite del 14.03.2023;

CONSIDERATO che la dott.ssa Simona RANIA, in qualità di dipendente della Sogesid Spa, risulta nominabile nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC alla luce dell'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, laddove si stabilisce che possono essere nominati componenti della predetta Commissione i componenti della Commissione VIA-VAS, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato;

VISTA la nota della Sogesid n. 1845 in data 4.5.2023, acquisita al prot. 9906 in pari data, con la quale viene autorizzato il distacco della dr.ssa RANIA presso la Commissione PNRR-PNIEC in qualità di componente a tempo pieno, con trattamento fondamentale della dipendente a carico della stessa Società.

CONSIDERATO che il dott. Vincenzo CHIERA, in qualità di docente di ruolo di scuola pubblica, risulta nominabile nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC alla luce dell'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo, laddove si stabilisce che l'esclusione del personale docente dall'ambito dei soggetti nominabili non si applica ai componenti nominati in applicazione del quinto periodo, ossia i soggetti già membri della Commissione VIA-VAS;

RITENUTO di poter procedere alla nomina della Dott.ssa Simona RANIA e del Dott. Vincenzo CHIERA, quali componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo;

RILEVATO, pertanto, urgente ed indifferibile procedere alla integrazione dei componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con i citati soggetti;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 8, comma 2-bis, ai fini della nomina quale componente della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del presente decreto;

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica n. 457 del 10 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti, in data 22 novembre 2021, con numero 2954; n. 551 del 29 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 17 gennaio 2022, con numero 63; n. 165 del 27 aprile 2022, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2022, con numero 1539; n. 212 del 25.05.2022, registrato alla Corte dei conti in data 1° giugno 2022, con il numero 1730; n. 245 del 22 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 luglio 2022, con il numero 2137, e n. 331 del 7 settembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 13.10.2022 con il numero 2650, con i quali sono stati nominati i componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che, con il citato decreto ministeriale n. 212 del 25.05.2022, sono stati nominati n. 2 (due) componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito del contingente, fissato fino a un massimo di sei, di cui al richiamato articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 152/2006;

DECRETA

Articolo 1

(Integrazione dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. A integrazione dei decreti ministeriali di nomina dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 457 del 10 novembre 2021, n. 551, del 29 dicembre 2021, n. 165 del 27 aprile 2022, n. 212 del 25.05.2022, n. 245 del 22 giugno 2022 e n. 331 del 7 settembre 2022, richiamati in premessa, la Dott.ssa Simona RANIA e il Dott. Vincenzo CHIERA, già componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, sono nominati componenti della medesima Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito del contingente, fissato fino a un massimo di sei, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152.

Articolo 2

(Durata e trattamento economico)

1. L'incarico dei componenti nominati all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto, viene a cessare allo scadere del termine di cinque anni dalla data di insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ed è rinnovabile per una sola volta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le ipotesi di quiescenza.
2. I componenti nominati all'articolo 1 svolgono la loro attività a tempo pieno nell'ambito della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.
3. Ai componenti nominati all'articolo 1 spetta il trattamento economico stabilito dal decreto n. 54 del 21 gennaio 2022, citato in premessa.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin